



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

EP Produzione S.p.A.  
Centrale Termoelettrica di Ostiglia  
Strada Statale 12 Abetone - Brennero  
Km 239,46035 Ostiglia (MN)  
fax:0386 303401  
[eproduzione@pec.it](mailto:eproduzione@pec.it)  
[centrale.termostiglia@legalmail.it](mailto:centrale.termostiglia@legalmail.it)

Direzione generale per la salvaguardia del  
territorio e delle acque (STA)  
[dgsta@pec.minambiente.it](mailto:dgsta@pec.minambiente.it)

Regione Lombardia  
[presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 60  
00144 ROMA  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da EP Produzione S.p.A. di Ostiglia – Relazione di riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.– ID 58/991**

Con nota del 22/12/2015 prot. DVA-2015-31964, la Società EP Produzione S.p.A. ha presentato la Relazione di Riferimento in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 272/2014.

Alla luce degli adempimenti di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la scrivente Direzione, con nota del 08/03/2016, prot. n. 6458/2016 ha disposto l'avvio del procedimento per un esame della conformità della Relazione trasmessa dal Gestore rispetto ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale.

Con riferimento a tale procedimento si trasmette, in allegato, copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso con nota del 07/11/2016, prot. n. 1760/CIPPC, con il quale la Commissione per l'AIA-IPPC ha ritenuto che le motivazioni riportate dal gestore circa la non pertinenza delle sostanze pericolose necessitano di ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l'impossibilità pratica dal verificarsi di una contaminazione.

ID Utente: 6726  
ID Documento: DVA-D3-AG-6726\_2016-0272  
Data stesura: 15/12/2016

✓ Resp. Sez.: Grande Z.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 20/12/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.  
Ufficio: DVA-D3  
Data: 20/12/2016

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio Conclusivo, ed in particolare, a presentare, entro dodici mesi dalla notifica del presente Parere, un aggiornamento della citata relazione completa dei requisiti minimi di cui all'allegato 2) al D.M. n. 272/2014, anche attraverso l'esecuzione di ulteriori necessarie caratterizzazioni secondo i criteri di cui all'Allegato 3 al D.M. n. 271/2014.

Entro il medesimo periodo di 12 mesi la Regione Lombardia e la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono invitate a fornire le valutazioni di cui all'allegato Parere istruttorio conclusivo

Resta inteso che quanto richiesto con la presente nota verrà riportato nel primo atto autorizzativo o nell'atto di aggiornamento relativo all'installazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

*Allegato:Prot.27048/DVA del 08/12/2016*

**Il Direttore Generale**

**Giuseppe Lo Presti**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttorie per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0027048/DVA del 08/11/2016

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
CIPPC

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0001760/CIPPC del 07/11/2016

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N: .....


Ref. Mittante: .....

**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da EP  
PRODUZIONE S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Ostiglia - Relazione di riferimento ex  
art.5, comma 1, lett.v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ID 58/991

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.





**Commissione Istruttoria AIA  
EP Produzione - S.p.A  
Centrale termoelettrica di Ostiglia – (MN)**

## **PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Esame di conformità della Relazione di Riferimento ex Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**EP Produzione - S.p.A  
Centrale termoelettrica di Ostiglia – (MN)  
(id. MATTM-DVA 58/991)**

Gestore	EP Produzione S.p.A.
Località	Ostiglia (MN)
Gruppo Istruttore	Ing. Claudio Franco Rapicetta (referente)
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Paolo Ceci
	Dott. Antonio Fardelli
	Dott. Marcello Iocca
	Dott. Marco Mazzoni
	Ing. Alberto Pacifico
	Avv. David Röttgen
	Dott. Mauro Rotatori
	Ing. Antonio Voza
	Dott. Dario Sciunnach (Regione Lombardia)
	Dott. Giampaolo Galeazzi (Provincia di Mantova)
Ing Giuseppe Magro (Comune di Ostiglia)	



**Commissione Istruttoria AIA**  
**EP Produzione - S.p.A**  
**Centrale termoelettrica di Ostiglia – (MN)**

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 527/2016 del 04/04/2016, che assegna l'istruttoria per l'esame di conformità delle Relazioni di Riferimento (RdR), ex art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al gruppo così costituito:
  - Ing. Claudio Franco Rapicetta - Referente GI;
  - Cons. Stefano Castiglione;
  - Dott. Paolo Ceci;
  - Dott. Antonio Fardelli;
  - Dott. Marcello Iocca;
  - Dott. Marco Mazzoni;
  - Ing. Alberto Pacifico;
  - Avv. David Röttgen;
  - Dott. Mauro Rotatori;
  - Ing. Antonio Voza.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
  - Dott. Dario Sciunnach – Regione Lombardia;
  - Dott. Giampaolo Galeazzi – Provincia di Mantova;
  - Ing. Giuseppe Magro – Comune di Ostiglia.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 5735/2016 del 02/03/2016 avente ad oggetto “EP Produzione S.p.A. Centrale di Ostiglia - *Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. M), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento ID 59/991*”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 0341/2016 del 10/03/2016, con cui si trasmetteva la comunicazione del gestore del 22/12/2015 pro DVA-2015-31964 relativa alla RdR.
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 272 del 13/11/2014.
- Viste le “*linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*” di cui alla Comunicazione 2014/C 136/01.
- Viste le “*Modalità di conduzione delle attività della Commissione AIA sulle Relazioni di*



**Commissione Istruttoria AIA**  
**EP Produzione - S.p.A**  
**Centrale termoelettrica di Ostiglia – (MN)**

*Riferimento*” approvate con verbale della Commissione del 18/03/2016, prot. CIPPC/414/2016, trasmesse alla DVA con nota del 7/04/2016, prot. CIPPC/585/2016, successivamente modificate come stabilito giusto verbale della Commissione del 23/06/2016, prot. CIPPC 1040/2016 del 27/06/2016, trasmesso alla DVA con nota prot. CIPPC 1042/2016 del 27/06/2016.

- Visto il Decreto di autorizzazione all’esercizio DVA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009 della centrale termoelettrica E.ON Prod di Ostiglia (MN).
- Considerato che le installazioni di cui all’Art. 3, comma 1 del DM 272/2014, sono tenute *ex lege* alla presentazione della Relazione di Riferimento (di seguito RdR), qualora presentino sostanze pericolose in quantitativi superiori a quelli indicati nella tabella di cui all’allegato 1, paragrafo 2 del citato DM, e che, peraltro la citata RdR deve avere i contenuti di cui all’Allegato 2 del D.M. 272/2014 intitolato “*Contenuti minimi della relazione di riferimento*”;
- Visto l’articolo 5 (“*Contenuti minimi della relazione di riferimento*”) del D.M. 272/2014 che oltre a richiamare l’Allegato 2 fa anche salvo - come peraltro anche richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. v-bis, ultimo periodo del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - quanto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante “*Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*”;
- Visto il considerando n. 24 della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali che recita come segue: “*Al fine di assicurare che l’esercizio di un’installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee è necessario stabilire lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso una relazione di riferimento. La relazione di riferimento dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra lo stato del sito descritto in tale relazione e lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. (...)*”;
- Visto l’art. 3, comma 1, lett. i-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che definisce il termine



**Commissione Istruttoria AIA**  
**EP Produzione - S.p.A**  
**Centrale termoelettrica di Ostiglia – (MN)**

*“inquinamento” quale “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”;*

- Visto che il superamento dei valori di cui alla parte IV – titolo V (*“Bonifica dei siti contaminati”*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non è influente ai fini dell’obbligo o meno di presentare una RdR, e che i contenuti della RdR non sono dettati dai criteri fissati in materia di bonifica dei siti contaminati, ma che i dati disponibili dovrebbero essere inclusi in forza del punto 11 dell’Allegato 2 del D.M. 272/2014;
- Considerato che il Gestore dichiara che presso l’istallazione di che trattasi sono presenti sostanze pericolose in quantitativi superiori a quelli indicati nella tabella di cui all’allegato 1, paragrafo 2 del citato DM 272/2014, e che, a seguito delle valutazioni effettuate ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato 1 al medesimo DM, **TUTTE TALI SOSTANZE** vengono dal Gestore identificate come *“sostanze pericolose pertinenti”* all’impianto in oggetto;
- Considerato che il Gestore dichiara che l’area della Centrale è stata sottoposta a caratterizzazione ambientale e che le attività sono state svolte nel periodo 2006-2008, e che, in seguito sono state svolte attività di bonifica specifiche per i suoli e di monitoraggio delle falde sotterranee relative all’area in cui insiste l’impianto;
- Considerato peraltro che **NON TUTTE** le sostanze pericolose pertinenti presenti nell’impianto, come identificate dal Gestore, risultano investigate nelle caratterizzazioni di cui vengono forniti i risultati analitici;
- Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per le attività in capo alla Commissione AIA; resta inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame delle eventuali determinazioni adottate, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



**Commissione Istruttoria AIA**  
**EP Produzione - S.p.A**  
**Centrale termoelettrica di Ostiglia – (MN)**

- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 04/10/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 1501/2016
- Considerato che con nota del 7/04/2016, prot. CIPPC/587/2016 la Commissione AIA ha già provveduto ad esprimersi sulla congruità della tariffa e dove necessario a richiederne l'eventuale conguaglio.

**IL GRUPPO ISTRUTTORE**  
**RITIENE**

**che** il Gestore, entro 12 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare un aggiornamento della Relazione di Riferimento completa dei contenuti minimi di cui all'allegato 2 al DM 272/2014, con riferimento a tutte le "sostanze pericolose pertinenti" identificate dal Gestore, e completa dei risultati delle ulteriori caratterizzazioni, eseguite secondo i criteri di cui all'allegato 3 al DM 272/2014, atte ad acquisire il quadro conoscitivo attuale sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di tutte le "sostanze pericolose pertinenti" identificate dal Gestore. Resta inteso che per l'effettuazione delle caratterizzazioni debbano essere utilizzati metodi standardizzati o normati; qualora questi non fossero disponibili il Gestore potrà ricorrere a stime o calcoli, debitamente documentati.

Quanto sopra fermi restando i pronunciamenti, in sede di Conferenza dei Servizi, da parte della DG-STA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione, in raccordo con gli altri enti territoriali, in merito a:

- ✓ la pertinenza e coerenza, con quanto discendente dai procedimenti di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., degli elementi forniti dal Gestore ai sensi del DM 272/2014, con particolare riferimento agli allegati 2 e 3;
- ✓ lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee che diverrà parte integrante dell'AIA al fine del raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività;
- ✓ il programma dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo conformemente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..